

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, FERRALASCO e LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Modifica dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160,
in materia di pensioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1972, numero 485, ha attribuito ai titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate e da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, la facoltà di optare entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ha inteso estendere l'anzidetta facoltà ai titolari di pensioni di vecchiaia, ma questa *ratio*, chiarissima nella prima parte del primo comma della norma, è stata poi, ino-

pinatamente, tradita nella seconda parte con un riferimento riduttivo ai pensionati che prestavano opera retribuita alle dipendenze di terzi alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153 — e cioè alla data del 1° maggio 1969 — che non giustifica la disparità di trattamento con i titolari di pensione di invalidità e non ha alcun fondamento razionale. Di qui la necessità, anche per assicurare una interpretazione della norma conforme alla sua *ratio*, di un chiarimento legislativo che elimini il rilevato contrasto della lettera della legge con lo spirito che la informa.

In tal senso sembra opportuno sostituire l'articolo 34 della legge n. 160 del 1975 con una norma che, riferita ai titolari di pensione di vecchiaia, riproduca quella del citato articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1972, n. 485, per i pensionati di invalidità, colti sul lavoro dal nuovo sistema di calcolo della pensione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dai seguenti:

« I titolari di pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la liquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal 1° gennaio 1976.

La stessa facoltà di cui al primo comma è concessa ai superstiti di titolare di pensione di vecchiaia che avrebbe avuto diritto di avvalersi della facoltà di cui al comma medesimo ».

Art. 2.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è riaperto e prorogato per altri 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.